



REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE

Articolo 1 – Indizione delle elezioni

A partire dai 180 giorni antecedenti la scadenza del mandato o entro 20 giorni lavorativi dalla decadenza o dalle dimissioni del Direttore, il Presidente del Conservatorio indice le elezioni del Direttore.

Le Candidature dovranno pervenire, a pena di decadenza, almeno 20 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Articolo 2 - Corpo elettorale.

Ai sensi dell'Articolo 19, comma 6, dello Statuto, l'elettorato attivo è riservato ai docenti ed agli accompagnatori al pianoforte in servizio presso il Conservatorio di Novara:

- a. con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b. con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno accademico;
- c. con provvedimento di utilizzazione annuale.

L'elenco di tutti gli aventi diritto al voto viene redatto e affisso all'Albo a cura della Commissione elettorale, entro sei (6) giorni dalla nomina della stessa e resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione elettorale (di cui all'art. 4), possono essere sanate sino all'apertura del seggio elettorale.

Articolo 3 – Elettorato passivo e presentazione delle candidature.

Ai sensi dell'Articolo 19, comma 6, dello Statuto, possono concorrere all'elezione per Direttore dell'ISSM "Conservatorio Guido Cantelli" di Novara i docenti, anche di altre istituzioni, che possiedono i requisiti di cui al citato articolo qui di seguito esplicitati:

- a. siano titolari quali docenti a tempo indeterminato;
- b. abbiano maturato in qualità di docenti di ruolo un servizio effettivo di almeno cinque anni e abbiano espletato l'incarico di Direzione per almeno un anno presso un Conservatorio o un Istituto Statale di Musica oppure di tre anni presso enti pubblici o associazioni artistiche nazionali o internazionali, con riferimento all'esperienza professionale e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari;
- c. non abbiano riportato, in qualità di Direttori incaricati o di docenti, sanzioni disciplinari superiori alla censura, per le quali non siano stati riabilitati;
- d. non abbiano riportato condanne penali, ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena e non risultino rinviati a giudizio dal G.I.P.,
- e. non siano stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo semestre.

I docenti interessati, in possesso dei requisiti di eleggibilità, devono presentare la propria candidatura in forma scritta alla Commissione elettorale entro la data indicata nel decreto di indizione delle elezioni e comunque almeno venti giorni prima della data stabilita per la prima votazione, o spedirla a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno fatto salvo che pervenga comunque entro il termine ultimo di venti giorni prima della data delle votazioni.



La candidatura deve essere corredata di programma elettorale, curriculum professionale e attestazione personale relativa al possesso dei requisiti.

La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione Elettorale di cui al successivo Articolo 4.

L'elenco dei candidati ammessi è pubblicato all'Albo del Conservatorio a cura della Commissione elettorale entro cinque giorni dal termine di presentazione delle candidature, dove resterà affisso fino al giorno di chiusura delle operazioni elettorali.

La Commissione elettorale garantisce a ciascun candidato ammesso un apposito spazio di affissione, all'interno dell'Istituto, per la pubblicità elettorale.

Per consentire la più ampia pubblicizzazione, prima dell'inizio delle operazioni di voto, secondo il calendario definito con decreto si riunisce il collegio dei Professori per ascoltare le linee programmatiche dei candidati.

Articolo 4 – Commissione elettorale

La gestione delle operazioni elettorali è svolta da un'apposita Commissione elettorale, eletta dal Collegio dei Professori e nominata dal Direttore con decreto. La Commissione è costituita da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti tra i docenti confermati con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituto.

La Commissione elettorale svolgerà anche la funzione di Commissione di seggio, nominando al suo interno il Presidente ed il Segretario.

Il Presidente della Commissione elettorale svolgerà, altresì, la funzione di Presidente della Commissione di seggio.

La Commissione elettorale si avvale della consulenza del Direttore amministrativo e del supporto del personale amministrativo.

La Commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e di provvedere ai seguenti adempimenti:

- a. acquisisce e pubblica l'elenco degli elettori;
- b. dispone l'ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'Articolo 3 del presente Regolamento ed esamina gli eventuali ricorsi;
- c. predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- d. assicura il funzionamento del Seggio elettorale, curando che almeno il Presidente del seggio sia scelto al proprio interno;
- e. ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
- f. redige il verbale delle operazioni di voto ed esamina gli eventuali ricorsi.

Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.

I componenti della Commissione elettorale e quelli del Seggio elettorale non possono presentare la propria candidatura alla carica di Direttore.



Articolo 5 – Modalità di voto.

Le elezioni si svolgono durante un periodo di 3 o 4 giorni lavorativi.

Il seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 10,00 alle ore 14,00 per ciascun giorno di votazioni.

Il voto è personale, diretto e segreto.

Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata da un componente della Commissione elettorale e contenente i nominativi dei candidati ammessi in ordine alfabetico.

Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un solo nominativo.

La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.

La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata.

Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di una sola candidatura tra quelle ammesse, e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

Le schede bianche, le schede nulle e i voti nulli sono voti validamente espressi.

La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale che è soggetto alla normativa sulla privacy.

Articolo 6 – Metodo d'elezione.

Per la validità della prima votazione è richiesto un quorum di votanti non inferiore alla metà più uno dell'intero corpo elettorale. In caso di mancato raggiungimento del quorum la singola votazione è ripetuta, con le stessa modalità, per una sola volta.

Risulta eletto al primo turno il candidato che riporta un numero di preferenze valide non inferiore alla metà più uno dell'intero corpo elettorale, arrotondato al numero intero superiore.

Nel caso in cui la votazione non abbia dato esito positivo, si procede ad una nuova votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Nei casi di parità di voti, che impediscano l'automatica identificazione dei due candidati che accedono al ballottaggio, si tiene conto, limitatamente alle situazioni di parità, della maggiore anzianità di servizio presso il Conservatorio di Novara o, subordinatamente, della maggior anzianità anagrafica.

Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e viene eletto il candidato che riporta il maggior numero di preferenze valide.

In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio presso il Conservatorio di Novara o, subordinatamente, con maggior anzianità anagrafica.

In caso di rinuncia al ballottaggio di uno dei candidati, o nel caso in cui vi sia un'unica candidatura, al secondo turno il candidato risulta eletto se riporta un numero di preferenze valide non inferiore alla metà più uno dei voti validamente espressi.

Nel caso in cui la procedura elettorale non dia esito, la stessa viene ripetuta con decreto del Direttore in carica entro il termine di due mesi dalla conclusione della precedente.



Articolo 7 – Operazioni di scrutinio.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura di ciascuna operazione di voto. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione elettorale redige il relativo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio nonché delle conseguenti decisioni adottate, e lo trasmette immediatamente al Direttore in carica, unitamente al materiale della votazione. Dell'esito di ciascuna operazione di voto è data tempestiva notizia mediante affissione all'Albo e pubblicazione sul sito www.consno.it

Articolo 8 – Ricorsi.

Trascorsi cinque giorni dall'affissione all'Albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale si intende confermata.

Articolo 9 – Pubblicazione dei risultati delle elezioni.

Al termine delle operazioni elettorali, il Presidente in carica dispone la pubblicazione all'Albo e sul sito www.consno.it dei risultati definitivi delle elezioni e trasmette al Ministro il nominativo del Direttore eletto.

Articolo 10 – Nomina del Direttore.

Il Direttore eletto viene nominato con decreto del Ministro.

Articolo 11 – Decadenza.

Il Direttore eletto decade dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 3, ovvero in caso di dimissioni.

Articolo 12 – Norme finali.

Il presente Regolamento fa parte integrante del Regolamento generale di cui all'Articolo 13 dello Statuto.

F.to IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Belfiore
(omessa firma ai sensi del D.lgs 39/93)